



## COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

Provincia di Salerno

Tel. 0974 996006- fax 0974 996210  
C.F. 84000750657- P.I. 00776040651

Ordinanza n. 16 del 12.07.2010

### IL SINDACO

VISTA la nota del Commissario Liquidatore del Consorzio SA/4 n. 3150 del 06.07.2010 con la quale si comunicava che il sito di trasferimento ubicato nel territorio comunale di Celle di Bulgheria, rimaneva chiuso per problemi connessi alla scadenza delle autorizzazioni sulla scorta della nota del responsabile tecnico delle aree di trasferimento;

VISTA l'istanza n. 3264 del 09/07/10 con la quale il Commissario Liquidatore del Consorzio SA/4, ha fatto istanza al Sindaco del Comune di Celle di Bulgheria di istituire un centro di raccolta intercomunale ex D. M. del 08/04/08 da ubicare nell'area già adibita a sito di trasferimento del CO.RI.SA/4 e con la quale è stato altresì richiesto ai Sindaci dei Comuni di Alfano, Campora, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Laurino, Laurito, Lustra Cilento, Magliano Vetere, Montano Antilia, Moio della Civitella, Monteforte, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio Cilento e Valle dell'Angelo di recepire e fare propria l'istituzione del suddetto centro;

VISTO l'art. 183, comma 2, lett. cc), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone: "centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, e il DM 13 maggio 2009 recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO CHE l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e il DM 13 maggio 2009 dispone: "I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per

non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”;

CONSIDERATO CHE l'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 dispone: “La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente”;

CONSIDERATO CHE il corretto funzionamento dei centri comunali e intercomunali di raccolta dei rifiuti urbani è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO CHE i centri comunali e intercomunali di raccolta dei rifiuti urbani, in quanto destinati a ridurre l'impatto ambientale connesso alla movimentazione dei rifiuti costituiscono obiettivo strategico per la gestione dei servizi di raccolta differenziata affidati in privativa ai consorzi di bacino ai sensi della legge 87 del 2007.

CONSIDERATO che con deliberazione del 20 luglio 2009, il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e 13 maggio 2009, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni.

CONSIDERATO che il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con circolare n. 1656/ALBO/PRES del 28 ottobre 2008 ha rilevato, in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 212 del D.Lgs 152/06 e con quelle del D.M. 406/98 (Regolamento dell'Albo), che i Comuni non sono ricompresi tra i soggetti destinatari dell'obbligo d'iscrizione per l'attività di gestione dei centri di raccolta.

VISTA l'ordinanza del Sindaco del Comune di Celle di Bulgheria, la quale qui di seguito viene integralmente trascritta:

*“IL SINDACO*

*Vista la nota del Commissario Liquidatore del 06.07.2010 con la quale si comunicava che il sito di trasfereza ubicato nel territorio comunale di Celle di Bulgheria, rimaneva chiuso per problemi connessi alla scadenza delle autorizzazioni sulla scorta della nota del responsabile tecnico delle aree di trasfereza;*

*Considerato che con la stessa istanza veniva rappresentato il problema della impossibilità di trasferire i rifiuti urbani prodotti dal Comune di Celle di Bulgheria e degli altri Comuni Consorziati che conferiscono presso detta area, e di conseguenza il grave rischio della salute pubblica che potrebbe derivare dalla giacenza dei rifiuti, nell'impossibilità di effettuare il trasporto fino all'impianti STIR di Battipaglia.*

*Vista l'istanza del 3264 del 09/07/10 con la quale il Consorzio SA/4, chiede di istituire sulla medesima area già adibita a sito di trasfereza in loc. Pizirro di Celle di Bulgheria un centro di raccolta intercomunale ex D.M. 08/04/2008;*

*Vista la relazione dei tecnici del CO.RI.SA/4 Arch. Attilio Radano ed Ing. Agostino Cappuccio, con la quale si assevera la conformità di detta area alle condizioni tecniche ambientali ed igienico ambientale imposte dal D. M. 08/04/08 per la istituzione e l'esercizio di un centro di raccolta intercomunale;*

Visto l'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che da facoltà al Sindaco di emettere Ordinanze Contingibili ed Urgenti, nei casi di espresso rischio per la salute pubblica e per l'ambiente

VISTO l'art. 183, comma 2, lett. cc), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 1521 e successive modificazioni e integrazioni, che dispone: "centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, e il DM 13 maggio 2009 recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";

CONSIDERATO che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 e il DM 13 maggio 2009 . dispone: "I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 dispone: "La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente";

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto:

- a) vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;
- b) vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
- c) rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani;
- d) rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
- e) rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che il corretto funzionamento dei centri comunali e intercomunali di raccolta dei rifiuti urbani è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che i centri comunali e intercomunali di raccolta dei rifiuti urbani, in quando destinati a ridurre l'impatto ambientale connesso alla movimentazione dei rifiuti costituiscono obiettivo strategico per la gestione dei servizi di raccolta differenziata affidati in privativa ai consorzi di bacino ai sensi della legge 87 del 2007.

CONSIDERATO che con deliberazione del 20 luglio 2009, il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono fissati criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e 13 maggio 2009, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni.

CONSIDERATO che il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con circolare n. 1656/ALBO/PRES del 28 ottobre 2008 ha rilevato, in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 212 del D.Lgs 152/06 e con quelle del D.M. 406/98 (Regolamento dell'Albo), che i Comuni non sono



ricompresi tra i soggetti destinatari dell'obbligo d'iscrizione per l'attività di gestione dei centri di raccolta.

VISTA l'asseverazione rilasciata dall'Area Tecnica del CORISA4 in ordine alla conformità tecnico-ambientale ed igienico-sanitaria dell'area di Trasferenza già completa e funzionante in Loc. Pizirro (in esercizio quale area di trasferimento consortile fino alla data del 05 luglio 2010) alla stregua delle disposizioni tecnico-gestionali disposte dall'allegato 1 al Dm 8 Aprile 2008 e s.m.i.

DATO ATTO dell'esposta possibilità di trasformare, senza alcuna opera, l'Ex centro di trasferimento comprensoriale in Centro di Raccolta Intercomunale;

CONSIDERATO che nulla osta, sulla scorta della prodotta asseverazione urbanistica e ambientale al funzionamento in conformità del disposto art.1 comma 4 in continuità di esercizio del predetto centro di trasferimento, di autorizzare la messa in esercizio del centro intercomunale di raccolta dei rifiuti urbani sito a Celle di Bulgheria in Loc. Pizirro in base alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la scadenza dell'autorizzazione provinciale all'esercizio in data 05/07/2010 ha provocato la sospensione immediata della raccolta domiciliare con notevoli disagi per la popolazione;

DATO ATTO che l'attuale blocco della raccolta potrebbe comportare situazioni di rischio di natura igienico-sanitario con pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;

Visto l'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che da facoltà al Sindaco di emettere Ordinanze Contingibili ed Urgenti, nei casi di espresso rischio per la salute pubblica e per l'ambiente

#### ORDINA

1. Il mantenimento in esercizio del centro di Raccolta Intercomunale, già in funzione quale area di trasferimento consortile, ubicato in loc Pizirro del Comune di Celle di Bulgheria, Provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, e s.m.i., alle seguenti condizioni:

##### Art. 1 - Territorio di riferimento e durata

1. L'ambito territoriale di riferimento, come da comunicazione del Consorzio SA/4, sono i territori Comunali di Alfano, Campora, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Laurino, Laurito, Lustra Cilento, Magliano Vetere, Montano Antilia, Moio della Civitella, Monteforte, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio Cilento, Valle dell'Angelo;

2. La presente autorizzazione ha durata di mesi 6 e potrà essere motivatamente rinnovata e/o revocata con ulteriore atto Amministrativo dell'Ente titolare del CdR.

##### Art. 2- Gestione

1. La Gestione del Centro di Raccolta Intercomunale e' affidata al Consorzio SA4 in qualità di gestore del servizio pubblico di raccolta differenziata. Il CORISA4 assume la esclusiva responsabilità sul rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitarie;

2. Il Centro di Raccolta deve essere gestito nel rispetto del presente provvedimento, del DM 08 aprile 2008, n. 31623 e del DM 13 maggio 2009, della normativa ambientale ed igienico-sanitaria e dell'altra normativa applicabile per tutti gli aspetti ivi disciplinati, oltre a quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Per la Custodia del Centro negli orari di accesso ai mezzi comunali per lo scarico ed il carico dei rifiuti, e per le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita, provvederà il Gestore, curerà le aperture e la pulizia dell'area destinando una o più unità opportunamente formato ed istruito sulle modalità di conferimento e di tenuta del Centro di raccolta. Il CORISA4 assume l'obbligo di comunicare il nominativo del personale responsabile per la gestione del Centro di Raccolta a tutti i Comuni conferenti, alle autorità di controllo Ambientale e Sanitarie, alla Provincia di Salerno ed alla Regione Campania.

4. Al Centro di raccolta sono autorizzati l'ingresso dei soli mezzi del Gestore Pubblico del Servizio e di quanti altri, previa autorizzazione Comunale, risultino iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, nella

*Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406.*

*5. Il Gestore avrà cura di calcolare riscuotere trasferire le somme per Ristoro Ambientale spettanti al Comune di Celle di Bulgheria;*

*Art. 3- Rifiuti conferibili*

- 1. Nel centro di raccolta Intercomunale possono essere conferiti i seguenti rifiuti :  
Sostanza organica (Codice CER 200108 ) con giacenza per max 72 ore e ulteriori frazioni omogenee, come da elenco al Dm 8 aprile 2008 e s.m.i., per la durata massima di 6 mesi.*
- 2. Rifiuto urbano misto (CER 200301). Per tale rifiuto, non essendo ricompreso nell'elenco dei codici CER di cui al DM 8 aprile 2008 e smi, e per il solo periodo sufficiente al superamento della fase emergenziale con i tempi previsti dall'art. 191 del D.Lgs n°152/2006 e smi, e' consentita la sola operazione di trasbordo dai mezzi piu' piccoli a quelli di maggiore capienza, e il contestuale avvio a smaltimento una volta avvenuto il riempimento delle volumetrie del mezzo ricevente, senza alcuna possibilita' di provvedere stoccaggio all'interno del Centro.*

*Art. 4- Disposizioni finali*

- 1. Il presente provvedimento è notificato al Consorzio Sa4 e ai Sindaci dei Comuni conferitori in base al disposto del Consorzio Sa4, al Presidente della Provincia di Salerno, Al Presidente della Regione Campania, al Settore Ambiente della Provincia di Salerno, al Dipartimento di prevenzione dell'ASL di Vallo della Lucania, all'ARPAC di Salerno, alla Stazione dei Carabinieri di Torre Orsaia, al Corpo Forestale dello Stato.*
- 2. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dal ricevimento."*

**DATO ATTO** che l'attuale blocco della raccolta potrebbe comportare situazioni di rischio di natura igienico-sanitario con pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;

**VISTO** l'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che da facoltà al Sindaco di emettere Ordinanze Contingibili ed Urgenti, nei casi di espresso rischio per la salute pubblica e per l'ambiente

**ORDINA**

1. Il mantenimento in esercizio del centro di Raccolta Intercomunale, già in funzione quale area di trasferimento consortile, ubicato in loc Pizirro del Comune di Celle di Bulgheria, Provincia di Salerno, ai sensi dell'art. 2, comma.1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623, e s.m.i., all'uopo recependo e facendo integralmente propria l'ordinanza del Sindaco di Celle di Bulgheria, in premessa riportata.

Monteforte Cilento 12.07.2010



IL SINDACO

Rag. Antonio MANZI